

Si riportano di seguito, in **grassetto corsivo sottolineato**, le parti aggiunte o modificate, in ~~barrate~~ le parti eliminate.



CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Area Finanziaria

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 15 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio comunale competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. **In assenza di dichiarazione di variazioni o denuncia di cessazione da presentarsi entro il 31 gennaio, la dichiarazione/autorizzazione ha effetto anche per gli anni successivi. In tale ipotesi, si potrà procedere a diffusione di messaggi pubblicitari, nelle forme di cui sopra, fermo restando che il pagamento del relativo canone dovrà comunque effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.**

Articolo 51 - Agevolazioni

Le tariffe del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sottostanti il suolo, la tariffa ordinaria è ridotta ad un quarto;
- b) ~~per le superfici eccedenti i 1.000 mq il canone è ridotto al 10%;~~ **in caso di superfici eccedenti i 1.000 mq, per la sola quota eccedente detta misura, il canone è ridotto al 10%;**
- c) **per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 29 giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 20%;**
- d) **per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese (30 gg.) e non superiori a 364 gg, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;**
- e) **Le riduzioni di cui al presente articolo sono tra loro cumulabili.**